

reddito complessivo; tuttavia, nella fase della erogazione della prestazione finale, è riconosciuta l'esenzione della parte corrispondente a questi contributi. A tal fine, l'associato deve, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti, comunicare al Fondo l'ammontare dei contributi versati e non dedotti.

Fino al 31.12.2005, per i lavoratori che ai sensi della vigente normativa possono definirsi come "vecchi iscritti", fermo restando il limite del 12% del reddito complessivo, è prevista la facoltà di dedurre dal proprio reddito il maggior importo fra 5.164,57 euro e l'ammontare dei contributi effettivamente versati ad un Fondo Pensione nell'anno 1999. A questi lavoratori, inoltre, non si applica il vincolo del TFR. Al riguardo si ricorda che la posizione di vecchio iscritto viene conservata anche dal soggetto vecchio iscritto, che trasferisca la propria posizione individuale ad ESPERO a condizione che non abbia riscattato la propria posizione previdenziale.

b) Risultati di gestione

I rendimenti finanziari ottenuti attraverso la gestione del patrimonio del Fondo sono tassati con aliquota dell'11% applicata al "risultato netto di gestione" maturato per ciascun periodo di imposta.

c) Prestazioni

La pensione complementare è soggetta a tassazione progressiva per la parte relativa ai contributi dedotti, al netto dei rendimenti finanziari ottenuti già assoggettati a tassazione, e là dove presenti, dei contributi volontari aggiuntivi eccedenti i summenzionati limiti percentuali (12% del reddito complessivo) o assoluti (pari a 5.164,57€).

Le eventuali rivalutazioni della pensione complementare nella fase di erogazione della prestazione sono tassate con imposta sostitutiva nella misura del 12,5%.

La prestazione pensionistica erogata in capitale è soggetta a tassazione separata con aliquota calcolata dal Fondo Pensione prendendo come reddito di riferimento l'importo da liquidare in capitale, al netto dei rendimenti e dei contributi già tassati, dividendo questo ammontare per il numero di anni o frazione di anno di effettiva contribuzione e moltiplicando il risultato per dodici. Se l'importo liquidato in capitale è superiore ad 1/3 del montante maturato dall'associato, l'imposta si applica sull'importo da liquidare al netto degli eventuali contributi eccedenti i summenzionati limiti fiscali percentuali o assoluti.

Qualora gli importi liquidati in capitale siano non superiori ad 1/3 del montante maturato dall'associato, l'imposta si applica sull'importo maturato, al netto dei rendimenti finanziari già tassati e dei contributi eccedenti i limiti stabiliti. Questa stessa modalità di calcolo della base imponibile si applica, anche se la prestazione in capitale è superiore ad 1/3 della posizione maturata, in presenza delle seguenti situazioni:

- l'associato ha optato per la liquidazione dell'intera posizione pensionistica in capitale (facoltà riconosciuta al lavoratore associato nel caso in cui l'importo annuo della rendita vitalizia risulti inferiore a quello dell'assegno sociale);

- il riscatto avviene a seguito di pensionamento, o per cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;

- il riscatto è esercitato dagli aventi diritto in caso di morte del lavoratore associato. La tassazione delle prestazioni in forma di capitale sopra illustrata è, tuttavia, provvisoria in quanto gli uffici finanziari provvedono alla riliquidazione dell'imposta sulla base dell'aliquota media di tassazione del contribuente relativa ai cinque anni precedenti a quello in cui è sorto il diritto alla prestazione.

d) Anticipazioni

Le anticipazioni sono assoggettate a tassazione separata. L'imposta si applica sull'importo da liquidare al netto degli eventuali contributi eccedenti i summenzionati limiti fiscali percentuali o assoluti.

e) Riscatti per perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo

Gli importi riscattati per perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo non conseguente a pensionamento o a messa in mobilità del lavoratore o ad altre cause di interruzione del rapporto di lavoro non dipendenti dalla volontà delle parti, sono soggetti a tassazione progressiva. Anche in questo caso rimangono esenti i rendimenti ottenuti nella gestione finanziaria e i contributi eccedenti i limiti fiscali stabiliti.

6. REGIME DELLE SPESE DEL FONDO

Il Fondo ESPERO sostiene, per il suo funzionamento, spese relative alla gestione amministrativa e all'investimento delle risorse finanziarie. A titolo esemplificativo, le spese amministrative che il Fondo sostiene riguardano:

- personale, sede e beni strumentali;
- attività degli organi statutari;
- gestione amministrativa del Fondo e delle posizioni individuali;
- consulenze;
- attività promozionali;
- spese legali.

Per fronteggiare gli oneri derivanti dalla gestione amministrativa ESPERO provvede in via prioritaria utilizzando le seguenti risorse:

- quote una tantum versate dalle amministrazioni alla data di costituzione del Fondo;
- quote di iscrizione una tantum versate all'atto della adesione, pari a 2,58 euro;
- quote associative, nell'ammontare determinato annualmente dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione;
- interessi di mora versati dalle amministrazioni in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi;
- somme provenienti dall'acquisizione al Fondo delle posizioni individuali dei lavoratori associati deceduti in assenza di beneficiari;
- ogni altra entrata finalizzata a realizzare l'oggetto sociale, di cui il Fondo divenga titolare a qualsiasi titolo.

Gli oneri per l'investimento delle risorse finanziarie, compresi i servizi resi dalla banca depositaria, sono addebitati direttamente sul patrimonio del Fondo.

Si precisa che le indicazioni circa l'ammontare delle spese a carico del Fondo, anche in percentuale del patrimonio, distinte nelle loro componenti saranno indicate nella parte mobile della scheda relativa ai risultati di gestione.

7. CRITERI DI IMPIEGO DELLE RISORSE

a) Criteri per la gestione delle risorse

Le risorse finanziarie del Fondo saranno integralmente affidate in gestione mediante convenzione con i gestori abilitati nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo i seguenti criteri:

- deposito del patrimonio conferito in gestione in conti rubricati come gestione per conto terzi presso la banca depositaria, fermo restando che tale patrimonio, come previsto dalla normativa vigente, deve rimanere a tutti gli effetti separato e autonomo rispetto a quello proprio del gestore e rispetto a quello degli altri clienti del gestore stesso;
- definizione degli obiettivi prioritari da perseguire nella gestione e del profilo di rischio maggiormente coerente rispetto agli obiettivi medesimi. Il profilo di rischio, espresso sotto forma di composizione ottimale del patrimonio, rappresenta l'indirizzo strategico a cui devono attenersi i soggetti gestori nello svolgimento del loro incarico. In presenza di più linee di investimento, tale processo trova applicazione per ciascuna di esse;
- adozione di parametri di mercato oggettivi e confrontabili rispetto ai quali valutare periodicamente i risultati conseguiti dai gestori;
- irrinunciabilità per il Fondo della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari in cui viene investito il patrimonio del Fondo medesimo.

Per il primo esercizio verrà adottata la gestione monocomparto idonea a fornire un unico tasso di rendimento per tutti i lavoratori iscritti ad ESPERO. Successivamente il Consiglio di amministrazione potrà adottare multicomparto, cioè un assetto che preveda più linee di investimento con differenziazione dei profili di rischio e di rendimento, in funzione delle diverse esigenze dei lavoratori iscritti. Al momento dell'eventuale passaggio dalla gestione monocomparto a quella multicomparto agli iscritti sarà fornita adeguata informazione al fine di consentire loro la scelta della linea di investimento tra quelle adottate dal ESPERO.

I soggetti gestori e la banca depositaria devono ancora essere individuati.

b) Rischi generali connessi con la partecipazione al Fondo

Il livello di rischio è omogeneo per tutti gli associati; successivamente al primo esercizio, se sarà scelta la gestione multicomparto, il livello di rischio sarà diverso per i vari comparti del Fondo. In nessun caso l'associato ha la garanzia di ottenere, al momento dell'erogazione delle prestazioni, la restituzione integrale dei contributi versati ovvero un rendimento finale rispondente alle aspettative. Non esistono dei pari garanzie sul ripetersi in futuro delle performance realizzate negli anni precedenti né sul rendimento finale che sarà possibile ottenere al momento del pensionamento.

8. INFORMAZIONI

In conformità alle disposizioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ESPERO trasmette agli associati, almeno una volta l'anno, una comunicazione periodica contenente informazioni sulla composizione del patrimonio del Fondo, sull'andamento finanziario ed amministrativo della gestione, oltre che sulla posizione contributiva individuale, con indicazione distinta dei versamenti contributivi a carico dell'associato, del datore di lavoro o relativi al TFR.

Il Fondo fornisce a ciascuna datore di lavoro il riepilogo delle contribuzioni versate dallo stesso.

9. FASE INIZIALE

E' prevista una fase transitoria della durata di 18 mesi, finalizzata al raggiungimento della soglia di 30 mila iscritti. L'autorizzazione decadrà nella ipotesi in cui entro 18 mesi dalla iscrizione all'albo non sia stata raggiunta la base associativa minima.